



# COMUNE DI PIETRASANTA

*Provincia di Lucca*

**Ordinanza N.**

**46**

**Data di registrazione**

**29/04/2024**

**OGGETTO:**

ORDINANZA SINDACALE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 7 BIS D.LGS 267/2000 PER L'INTERDIZIONE NOTTURNA DI ALCUNI VARCHI DI ACCESSO ALL'ARENILE PER LA STAGIONE BALNEARE/TURISTICA 2024

**AREA SERVIZI DEL TERRITORIO E ALLE IMPRESE**

## **IL SINDACO**

**Vista** la nota prot. 21932 del 18.04.2024 presentata dal Consorzio Mare Versilia di Marina di Pietrasanta, in rappresentanza dei balneari, con la quale si rilevavano frequenti atti di vandalismo interessanti gli arenili e le attrezzature degli stabilimenti compiuti da parte di sconosciuti nel corso delle ore notturne più frequentemente nelle vicinanze dei locali di intrattenimento e discoteche, che portano con sé anche situazioni di disturbo della quiete pubblica, in generale;

**Vista** la richiesta contestuale, in stessa citata nota del Consorzio, di chiudere, dal 1° maggio al 30 settembre 2024, con orario 21,30 – 08,00, limitatamente ai fine settimana e tramite l'installazione di strutture facilmente amovibili a cura e spese dei concessionari balneari, dei pubblici passi a mare, così come già avvenuto nelle precedenti stagioni estive, stesso periodo e stessa fascia oraria;

**Considerato** che i descritti deprecabili fenomeni appaiono incentivati ed alimentati nella loro gravità dalla possibilità di passaggio attraverso i pubblici varchi per l'accesso alla spiaggia, limitrofi ai locali di intrattenimento serali e notturni e discoteche;

**Considerato e convenuto che**, nella richiesta del Consorzio si rilevava anche che *"il disturbo ha ricadute anche su coloro che abitano a che accedono nelle ore notturne ai fabbricati fronteggianti"*, con conseguente esigenza di tutelarne la quiete e il riposo notturno di cittadini e turisti;

**Considerato che** nel corso delle precedenti stagioni turistico/balneari 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 si è ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere alla chiusura degli stessi varchi a mare confinanti con discoteche e locali di intrattenimento serali e notturni, limitatamente ai fine settimana e limitatamente alle ore notturne;

**Dato atto che** il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica nella riunione del 14.06.2018 aveva ribadito che le problematiche in esame devono essere approfondite in particolare per la necessità di distinguere tra le esigenze di guardiania degli stabilimenti balneari da quelle di ordine e sicurezza pubblica;



## COMUNE DI PIETRASANTA

*Provincia di Lucca*

**Richiamata** la nota prot. id 12837/84 prot 1317 del 19/06/2018 con cui il Comando della Polizia Municipale rappresentava che i locali di intrattenimento limitrofi ai passi mare, che svolgono attività dalle ore 23,00 alle ore 4,00, essendo di fatto gli unici della fascia costiera, registrano un notevole afflusso di persone che si riversano anche sull'arenile per porre in atto, complice lo stato di alterazione, comportamenti che degenerano in fenomeni di inciviltà e degrado, così come spesso riportato anche dagli organi di stampa;

**Considerato** che la Capitaneria di Porto di Viareggio, l'Agenzia delle Dogane, il Comando Provinciale dei VVF di Lucca e il Servizio 118 dell' A.U.S.L.Toscana Nord Ovest, non hanno presentato rilevazioni, comunicazioni o segnalazioni né a seguito della richiesta nostro prot. 23202 del 22.05.2019 né delle successive ordinanze annuali, stesso oggetto;

**Considerato** che unanime giurisprudenza ritiene pienamente legittimi i provvedimenti sindacali la cui *ratio* è quella appunto di eliminare il pregiudizio per la quiete pubblica e la sicurezza;

**Considerato** che per la stagione turistico/balneare 2024 l'afflusso di persone ed avventori dei locali e discoteche si prevede ragionevolmente essere in misura non minore della stagione estiva 2023;

**Considerato** che l'arenile rimane raggiungibile dai cittadini attraverso i restanti passi a mare non limitrofi ad attività di intrattenimento, distribuiti omogeneamente su tutto il litorale e che durante il giorno e durante i giorni feriali l'accesso è normalmente consentito;

**Considerato** che la Prefettura di Lucca, in merito alla necessità dell'ordinanza in oggetto, a seguito della nostra del 22.05.2019 prot. 23204 non ha effettuato comunicazioni;

**Visto** l'art. 50, comma 7-bis, del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, che conferisce al Sindaco in qualità di responsabile dell'amministrazione il potere di adottare ordinanze *"al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna"*;

**Visto** inoltre il comma 7-bis dello stesso articolo 50 del D.Lgs 267/2000 che dispone che *"l'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689"*;



# COMUNE DI PIETRASANTA

*Provincia di Lucca*

e per le motivazioni in premessa espressa, da intendersi qui di seguito integralmente richiamate, ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 7 bis del D.lgs 267/2000,

## ORDINA

**la chiusura, a far data dal mese di maggio 2024 e fino al termine del mese di settembre 2024, limitatamente ai giorni di venerdì, sabato e domenica, dalle ore 21,30 alle ore 08,00 del giorno successivo, mediante apposizione di strutture facilmente amovibili, dei seguenti passi pubblici di accesso all'arenile:**

(passo antistante - stabilimento balneare a Sud - stabilimento balneare a Nord):

1 Via Italia -	Il Pescatore -	La Bussola
2 Via Cavour -	La Bussola -	Il Barattolo (Ostras)
3 P.zza Bernardini -	90° Minuto -	Sorrento
4 Via Dalmazia -	Sorrento-	Stella 83
5 Via L. Ariosto -	Palazzo della Spiaggia -	Lido
6 Via Savoia -	Biondetti -	Aeolus
7 Via Arezzo -	Zara -	Nettuno Alba
8 Via Tagliamento -	Marzocco -	Luciano
9 Via Leonardo da Vinci -	Roma Garden -	Tropicana
10 Via Puccini -	Biancamano -	Sorriso
11 Piazza America -	Firenze -	Italia
12 Via B. Ricasoli -	Soleado -	Faruk
13 Via S. Giovanni Bosco -	Firenze Fiumetto -	La Versiliana -Rist. Ex Amici Mieì
14 Via Apua -	Coluccini -	Lido di Destro
15 Via Pasubio -	Chimera -	Patrizia

## DISPONE

che i titolari degli stabilimenti balneari di cui sopra siano obbligati a:

- apporre a propria cura e spese la struttura facilmente amovibile, indicanti la chiusura dei varchi, fino al 30 settembre 2024, che verranno posizionate non prima delle ore 21,30 e rimosse entro le ore 8,00 del giorno successivo;
- provvedere alla presenza di personale che disponga, in caso di necessità, all'immediata rimozione delle strutture in periodo di chiusura dalle ore 21,30 e alle ore 08,00 del giorno successivo. Dovrà essere apposto su ogni passo a mare chiuso un cartello ben visibile con recapito telefonico di un reperibile per apertura urgente del passo in caso di necessità;
- apporre sulla struttura posizionata sul passo a mare un cartello con indicazione, in italiano e inglese, sul lato strada, del periodo e orario di chiusura e, sul lato mare, dell'indicazione del passo aperto più vicino;



# COMUNE DI PIETRASANTA

*Provincia di Lucca*

- d) spostare prontamente la struttura su richiesta degli organi di controllo (Capitaneria di Porto, Dogana, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale) o di incaricati di soccorso (118 e VVFF);
- e) consegnare una copia della chiave universale dei passi a mare chiusi al 118 e alle Forze di Polizia;
- f) di rimuovere a propria cura e spese definitivamente le strutture entro il 1° ottobre 2024.

## DISPONE INOLTRE

- che copia dell'ordinanza insieme all'elenco dei referenti dei Bagni con i nominativi del personale impegnato, completo di recapito telefonico degli stessi, dovrà essere notificata organi di controllo (Capitaneria di Porto, Dogana, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale) e incaricati di soccorso (118 e VV.F) e trasmessa per conoscenza al Prefetto ed all'Agenzia delle Dogane;
- che l'ordinanza stessa deve essere pubblicata all'Albo Pretorio comunale ed esposta, a cura dell'Amministrazione Comunale, in maniera ben visibile nei luoghi oggetto dell'ordinanza stessa;
- che è fatto obbligo a chiunque di osservarla.

Viene fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

I trasgressori, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e salve, in tal caso le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito, incorreranno nell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 7 bis del D. Lgs 267/00.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto che coincide con la data di pubblicazione all'Albo Pretorio, o, alternativamente, entro 120 giorni dalla stessa data ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il Sindaco  
GIOVANNETTI ALBERTO STEFANO / ArubaPEC  
S.p.A.  
(atto sottoscritto digitalmente)